



## ALLEGATO B

### **Nota metodologica concernente il ristoro ai comuni delle minori entrate IMU di cui all'articolo 1, commi da 599 a 601, della Legge n. 178/2020**

#### **Premessa.**

L'articolo 1, comma 599, della Legge n. 178/2020 ha previsto che per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata IMU relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi ai fini IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi ai fini IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Gli immobili di cui alle lettere da a) a c) sono stati già esentati dal pagamento dell'IMU per l'anno 2020 (prima e seconda rata) per effetto di quanto previsto dall'articolo 177 del D.L. n. 34/2020 e dall'articolo 78 del D.L. n. 104/2020. Quest'ultima disposizione ha esentato anche gli immobili di cui alla lettera d) – discoteche e sale da ballo - dal versamento della seconda rata IMU per l'anno 2020. Il ristoro delle minori entrate ai comuni relative all'anno 2020 è stato effettuato con i Decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2020 e del 10 dicembre 2020.

Con riferimento all'esenzione della prima rata IMU 2021, l'articolo 1, comma 601, della Legge n. 178/2020 ha previsto uno stanziamento per l'anno 2021 di 79,1 milioni di euro incrementando il fondo istituito dall'articolo 177, comma 2, del D.L. n.34/2020. Per il riparto di tale incremento (79,1 milioni di euro) si provvede con **uno o più decreti** del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019.

Con il decreto in esame, di cui la presente nota metodologica costituisce parte integrante, si provvede a un primo riparto di **63.095.959,05 euro** sulla base della metodologia di seguito riportata, rinviando a un successivo provvedimento l'attribuzione della differenza pari a 16.004.040,95 euro.

### **Riparto del fondo.**

Il ristoro delle minori entrate di spettanza comunale è stimato sulla base delle informazioni desumibili dalla Banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze che integra i dati catastali con altri dati di natura fiscale tra cui gli importi dei versamenti IMU (deleghe mod. F24).

Si rileva che l'esenzione in esame si riferisce all'IMU e non si applica pertanto agli immobili ubicati nei comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano dove continuano ad applicarsi rispettivamente le disposizioni in materia di IMIS (imposta immobiliare semplice) e IMI (imposta municipale immobiliare). Tali comuni non sono quindi considerati ai fini del riparto.

La metodologia utilizzata per definire il ristoro è la seguente:

- Per gli immobili delle strutture ricettive di cui alle lettere a) e b) (ad eccezione delle pertinenze degli alberghi), che rappresentano la quasi totalità degli immobili agevolati, sono state elaborate due metodologie di stima che tengono conto dei dati relativi all'anno 2019.
- La prima metodologia prende a riferimento il gettito IMU 2019, quota comune, relativo ai soggetti esercenti le attività indicate dal citato comma 599, ridotto al 50% considerato che l'esenzione riguarda solo la prima rata.
- Per i soggetti che svolgono attività alberghiera sono stati considerati i dati di gettito IMU effettivamente dovuto nel 2019, valutato su base catastale, per il possesso di fabbricati classificati nella categoria D2 (alberghi e pensioni). Nell'ambito dell'agevolazione in esame si evidenzia che la categoria D2 è l'unica puntualmente identificabile in catasto mentre le altre tipologie di fabbricati interessati dalla norma possono invece ricadere in categorie non strettamente attinenti al solo comparto turistico.

Per alberghi e pensioni l'esenzione non si applica a tutti i proprietari ma limitatamente ai casi in cui il proprietario sia anche gestore dell'attività. La verifica di tale requisito è stata soddisfatta puntualmente rilevando, caso per caso, se il proprietario risultante in catasto presenta un codice ATECO attinente l'attività alberghiera: in tale evenienza il relativo importo è considerato ai fini del ristoro.

- Per gli immobili delle altre categorie di attività indicate dalla lettera b) del citato sono stati considerati i versamenti IMU/TASI, distinti per comune, relativi all'anno di imputazione 2019, e riferibili ai soggetti di cui ai codici ATECO che identificano le predette attività. Per queste categorie di immobili il requisito della gestione dell'attività da parte del proprietario si considera soddisfatto identificando i versamenti IMU dei soggetti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come desumibile dai codici ATECO.
- La seconda metodologia considera gli effetti imputabili all'esenzione prevista per il 2020 che ha riguardato gli stessi soggetti indicati dal citato comma 599, tenendo ovviamente conto della circostanza che l'esenzione per il 2021 riguarda solo la prima rata mentre lo scorso anno ha riguardato sia la prima che la seconda rata. In particolare, è stato effettuato un confronto tra l'importo dovuto a titolo di IMU e l'importo effettivamente versato. A tal fine, sono stati preliminarmente abbinati i soggetti presenti nella banca dati immobiliare (con codice ATECO riferito alle attività economiche indicate dal comma 599 - lettere a) e b)) con i contribuenti che hanno effettuato versamenti IMU.
- L'importo dovuto è stimato su base catastale (base dati 2019) per ciascun comune in relazione ai contribuenti agevolati. In caso di soggetti per i quali l'importo versato nel 2019 è superiore a quello teorico da catasto, ai fini del confronto si considera prudenzialmente il gettito versato nel 2019 per evitare possibili discrasie dovuti a casi marginali di dati non presenti in catasto o di aliquote non aggiornate. Come anticipato, tale importo è stato confrontato con il gettito 2020<sup>1</sup> attribuendo l'eventuale differenza negativa all'esenzione in esame.
- Il risultato delle due metodologie produce, complessivamente, risultati sostanzialmente simili pari a 60,9 milioni per il primo criterio e pari a 56,9 milioni per il secondo criterio di stima<sup>2</sup>. Visto che con il presente decreto si procede ad un'attribuzione parziale delle somme stanziare si ritiene prudenzialmente di assegnare un valore medio tra le due stime per un importo complessivo di **58,9 milioni di euro**.

---

<sup>1</sup> Per i fabbricati produttivi di categoria D il gettito pari all'aliquota del 7,6 per mille spetta allo Stato. I comuni possono deliberare una maggiorazione nella misura massima del 3 per mille e pertanto è stato considerato solo il gettito della maggiorazione (codice tributo 3930).

<sup>2</sup> Se si considerano gli importi stimati per i comuni per i quali l'attribuzione del ristoro è pari a superiore a 1000 euro, per circa il 75% degli enti la differenza tra le due metodologie non supera il 20%.

- Per quanto concerne le altre tipologie di immobili agevolati, ovvero pertinenze di immobili alberghieri (inclusi nella lettera b), immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (lettera c) e immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi ai fini IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate (lettera d), all'esito della verifica effettuata si ritiene di poter confermare gli importi stimati nel 2020 tenendo conto che il ristoro in esame riguarda solo la prima rata IMU dell'anno 2021. Per tali categorie residuali l'importo attribuito risulta quindi pari a **4,2 milioni di euro**.

Nei casi in cui l'analisi si fonda sui dati di gettito, sono stati considerati sia il gettito IMU che quello relativo alla TASI per tenere conto che dal 2020, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 738 e ss, della legge n. 160/2019, il gettito della TASI sarà incluso nell'IMU.

L'allegato A riporta la distribuzione per comune del ristoro in esame per un importo complessivo di **63.095.959,05 euro**<sup>3</sup>. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi sono erogati per il tramite delle medesime Regioni.

---

<sup>3</sup> L'importo attribuito considera anche un azzeramento di valori minimi inferiori a 50 euro.